SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 8

22 Ottobre 1968

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ADAMOLI (CAVALLI, MINELLA MOLINARI Angiola): Raddoppio della linea ferroviaria Finale Ligure-Loano (179) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . . . *Pag.* 229

BIAGGI (BOSSO): Risoluzione relativa al valore delle merci in dogana, ai controlli doganali e al deposito temporaneo di merci (302) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) 230

BORSARI (VENANZI, MINELLA MOLINARI Angiola, CAVALLI, BERTOLI, FORTUNATI, DEL PACE): Provvedimenti a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 (638) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 232

CHIARIELLO (PALUMBO, VERONESI): Inosservanza dei termini per la trascrizione dei trasferimenti immobiliari (177) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) 232

CORRAO: Ricorsi per pensioni di guerra decisi dalla Corte dei conti (481) (risp. GALLI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 233

D'ANGELOSANTE: Mancata assegnazione della pensione alla signorina Dina Becattini di Panzano in Chianti (Firenze) (336) (risp. BERTOLA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 234

DE MARZI (LIMONI): Riduzione del servizio merci sulla linea ferroviaria Mantova-Legnago - Montagna - Este - Monselice (470) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 234

FERMARIELLO: Disagio dei cittadini di Lettere colpiti da indiscriminata tassazione (370) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) 235

FOLLIERI: Inadeguatezza dell'organico dei magistrati e dei funzionari del Tribunale di Lucera (509) (risp. GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . . . *Pag.* 236

MANNIRONI: Sistemazione e allargamento della strada Nuoro-Macomer (227) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . . 237

Errata interpretazione dell'Ufficio delle imposte di Cagliari per quanto riguarda la denuncia dei redditi degli avvocati e procuratori (283) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) 237

MURMURA: Realizzazione del Parco nazionale della Calabria (400) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 239

PALAZZESCHI (FABIANI): Liquidazione degli arretrati ai pensionati degli enti locali e agli insegnanti di asili e scuole parificate (554) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 239

ADAMOLI, CAVALLI, MINELLA MOLINARI Angiola. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda intervenire, raccogliendo le istanze di tutti gli Enti pubblici interessati, per il riesame del progetto tecnico, predisposto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato, relativamente al raddoppio della linea ferroviara nel tratto Finale Ligure-Loano.

Tale progetto infatti prevede che la linea di raddoppio verrebbe a correre accanto alla vecchia linea esistente aggravando la

situazione attuale che ha limitato lo sviluppo turistico delle zone a ridosso del litorale e impedito la formazione di una nuova economia agricola e commerciale.

Gli interroganti chiedono di conoscere ancora se il Ministro non intenda discutere con le autorità locali interessate la possibilità dello spostamento a monte dell'intero tracciato, compresa la linea esistente, per evitare che la realizzazione di un'opera attesa da oltre trent'anni comporti l'aggravamento della situazione esistente e quindi nuovi irreparabili danni allo sviluppo di una zona che ha anche nel turismo una importante fonte di vita e di lavoro. (I. s. - 179)

RISPOSTA. — Per il tratto Finale Ligure - Loano della linea Genova - Ventimiglia, è stato effettivamente previsto di realizzare in sede il raddoppio del binario, in quanto l'attuale linea non richiede alcuna rettifica di tracciato.

Lo spostamento a monte della sede del tratto stesso comporterebbe, rispetto alla soluzione del raddoppio in loco, una maggiore spesa di circa 8 miliardi di lire che la Azienda delle ferrovie dello Stato non potrebbe assumere a proprio carico, derivando essa da esigenze di carattere extra-ferroviario.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

18 ottobre 1968

BIAGGI, BOSSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per richiamare la sua attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo nella seduta del 17 maggio 1968, relativa al parere sulle proposte concernenti:

un regolamento relativo al valore in dogana delle merci;

una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti:

1) i controlli doganali da esercitare sulle merci che arrivano nel territorio della Comunità;

2) il regime del deposito temporaneo di tali merci;

una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli;

una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti i regimi dei depositi doganali.

In particolare per conoscere se intende sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 302)

RISPOSTA. — Gli argomenti richiamati dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione cui si risponde, ed in ordine ai quali si chiede di conoscere se, in sede di approvazione da parte del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, si intenda sostenere il punto di vista espresso dal Parlamento europeo, relativamente ad alcuni progetti di direttiva o di regolamento, riguardano:

1) il progetto di regolamento relativo al valore in dogana delle merci;

2) la direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti:

a) i controlli doganali da esercitare sulle merci che arrivano nel territorio della Comunità;

b) il regime del deposito temporaneo di tali merci;

3) la direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti la dilazione di pagamento di dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli;

4) la direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti i regimi dei depositi doganali.

In merito al punto 1) si chiarisce che i servizi della Commissione, in vista dell'en-

trata in vigore della tariffa esterna comune, riconoscendo l'opportunità di adeguare alle particolari esigenze della Comunità economica europea le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, ratificata con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, hanno elaborato un progetto di regolamento comunitario sul valore in dogana.

Con tale iniziativa si è inteso, in concreto, assicurare l'osservanza, da parte degli Stati membri, di criteri uniformi in tutta la Comunità per la determinazione del valore imponibile delle merci agli effetti dell'imposizione doganale.

Si fa presente, tuttavia, che nella formulazione delle varie norme i servizi della Commissione e i rappresentanti dei Paesi membri si sono trovati d'accordo nel seguire, per quanto possibile, le disposizioni della Convenzione del 1950 mirando, in particolare, a completare il contenuto di alcune disposizioni che, in concreto avevano dato luogo a dubbi di interpretazione e a difficoltà applicative.

L'articolazione del progetto proposto dalla Commissione sul quale si espresse il Parlamento europeo, ha subìto modifiche in sede di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, tenuto conto anche di alcune osservazioni del suddetto Parlamento.

Per altre osservazioni, invece, non si è ritenuto di discostarsi dalla formulazione proposta dai servizi della Commissione in quanto:

venivano riportate fedelmente le corrispondenti disposizioni della succitata Convenzione del 1950;

appariva superfluo il riferimento dell'Organo che doveva definire il territorio doganale della Comunità e il proposto richiamo ad altre disposizioni dello stesso regolamento;

si rendeva necessaria la precisazione della portata di alcune norme sulla Convenzione.

Relativamente al punto 2), concernente l'esercizio dei controlli doganali e il « deposito temporaneo », va premesso che la disciplina contenuta nella proposta di direttiva riguarda la forma dei controlli doganali che le Amministrazioni degli Stati membri sono tenute ad esercitare nei confronti delle merci, dal momento in cui esse varcano la frontiera comunitaria e fino a quando formano oggetto di una dichiarazione doganale che attribuisca alle stesse una destinazione specifica.

Più in particolare, la disciplina riguarda le modalità di avvio delle merci dai posti di confine percorrendo itinerari prestabiliti, con l'obbligo di accompagnamento di una dichiarazione sommaria che contiene le indicazioni più importanti sulle caratteristiche delle merci.

Le merci così presentate possono restare in deposito provvisorio, sempre sotto controllo della dogana, per un periodo massimo di 15 giorni per gli arrivi via terra, e di 45 giorni per gli arrivi via mare.

La proposta di direttiva ha avuto una piena approvazione da parte del Consiglio dei ministri e le osservazioni formulate dal Parlamento europeo hanno trovato seguito con apposito emendamento.

Essa è stata adottata dal Consiglio dei ministri della C.E.E. nella seduta del 30 luglio corrente anno; ed essendo già stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità, troverà applicazione entro il 1° gennaio 1969.

Per quanto riguarda la direttiva sul credito dei diritti, di cui al punto 3), si è ritenuto consigliabile, per favorire l'attività commerciale degli operatori della Comunità, riprendere quanto previsto nella legislazione nazionale di alcuni Paesi in materia di dilazione di pagamento.

Scopo della direttiva è quello di ovviare all'inconveniente, per gli operatori economici, dell'anticipazione dei fondi, prevedendo il rinvio, ad un momento successivo, del pagamento dei tributi.

In particolare, sono previste forme agevolative di credito, quali il *crédit de enlevement*, per un periodo di 30 giorni senza pagamento di interessi, e di una seconda forma creditizia che prevede, invece, l'obbligo del pagamento di interessi al tasso vigente sul mercato finanziario.

La citata direttiva, però, non è stata ancora adottata dal Consiglio dei ministri

della C.E.E., e pertanto non si possono fare previsioni sulla data di eventuale applicazione.

La proposta di direttiva, infine, concernente la disciplina dei depositi non ha lo scopo, secondo l'intento dei Servizi della Commissione, di unificare i numerosi regimi di deposito che sono praticati nei singoli Paesi membri, bensì quello di armonizzare alcuni princìpi da osservare per l'introduzione, la permanenza e l'uscita delle merci dai depositi.

La direttiva proposta, oltre a prevedere il termine di cinque anni per la permanenza delle merci e la facoltà di procedere a determinate manipolazioni, contiene, anche, precise disposizioni per quanto riguarda le merci estratte che vengono distinte secondo il valore, la qualità e quantità accertate alla data dell'estrazione.

La direttiva di cui trattasi, che risponde nelle linee essenziali al regime vigente nel nostro Paese, contiene in definitiva disposizioni, quali quelle relative all'esenzione dai diritti per le merci perdute durante la permanenza nei depositi per caso fortuito e forza maggiore. In merito a tali disposizioni, da parte italiana si tende a far comprendere i princìpi formulati nell'articolo 2 — par. 4 della legge 23 gennaio 1968, numero 29, riguardante l'aggiornamento della legislazione doganale.

Comunque, sul contenuto della direttiva non si è ancora trovato un accordo fra i 6 Paesi comunitari, per cui, almeno per il momento, non è dato conoscere la data della sua messa in applicazione. In sede di approvazione sarà peraltro tenuto verosimilmente conto del parere del Parlamento europeo che, pare, incontri al riguardo generale consenso.

Il Ministro delle finanze
FERRARI - AGGRADI

17 ottobre 1968

BORSARI, VENANZI, MINELLA MOLINARI Angiola, CAVALLI, BERTOLI, FORTUNATI, DEL PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere a quale punto sia l'attuazione dei provvedimenti disposti dalla legge 18 marzo 1968, numero 263, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e se non ritengano opportuno disporre le necessarie misure al fine di assicurare agli interessati il godimento dei benefici previsti dalla citata legge entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre l'anno 1968. (I. s. - 638)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e anche per conto del Ministero della difesa:

Come è noto alla signoria vostra onorevole, la concessione dell'assegno vitalizio in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti, prevista dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è subordinata al conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto ed all'accertamento delle altre condizioni poste dalla legge.

Per quanto concerne detto conferimento, si comunica, secondo quanto ha fatto presente il Ministero della difesa, che il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto sta procedendo col massimo impegno all'esame della documentazione e prevede di dar corso ad un notevole contingente di prime concessioni entro breve tempo.

Comunque, per ciò che attiene alla particolare competenza del Tesoro, si assicura la signoria vostra onorevole che questo Ministero non ha mancato di impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali affinchè, non appena ricevuta comunicazione, da parte del citato Consiglio, dell'avvenuto conferimento delle onorificenze, provvedano con ogni sollecitudine alla liquidazione del vitalizio agli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

18 ottobre 1968

CHIARIELLO, PALUMBO, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'articolo

2645 del codice civile prescrive la trascrizione dei trasferimenti immobiliari a causa di morte e che l'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540, pone tale obbligo a carico degli Uffici del registro, i quali, ricevuta la denunzia di successione, riscuotono dal contribuente, oltre le imposte di successione e di trascrizione sugli immobili ereditari, anche i diritti e le spese di quella trascrizione, che deve essere eseguita entro i trenta giorni dall'avvenuta riscossione, sotto pena delle sanzioni previste dall'articolo 24, n. 2, della citata legge 25 giugno 1943, n. 540 — se è legittima la ormai generale inosservanza, da parte degli Uffici del registro, di quel termine di trenta giorni stabilito dal legislatore per evidenti motivi di pubblico interesse, quali provvedimenti si intendano adottare per evitare il verificarsi, per il futuro, degli inconvenienti lamentati e se non si ravvisi la necessità di dare precise istruzioni agli organi direttivi di ispezione e di controllo affinchè facciano rispettare il termine suddetto.

Il contenuto della presente interrogazione ha già formato oggetto di quella presentata in data 8 febbraio 1968, n. 7337 (Senato), rimasta senza risposta. (I. s. - 177)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 19 — terzo comma — della legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, pone a carico degli Uffici del registro l'obbligo della richiesta di trascrizione del certificato di denunziata successione, da eseguirsi, per conto delle parti, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta.

Data la chiara formulazione di detta norma ed in considerazione della conseguenza stessa che, nei confronti dell'inadempiente, la legge fa derivare dalla sua inosservanza, si ha motivo di ritenere che, generalmente, gli Uffici interessati corrispondano, con il consueto scrupolo, alla disposizione in questione, la quale è inerente, d'altra parte, alla loro attività di istituto.

Non si esclude, tuttavia, che in qualche caso, in presenza di situazioni contingenti o sotto l'assillo di formalità legate a termini di prescrizione o di decadenza, ritardi, peraltro di breve durata, possano essersi verificati nella trasmissione della richiesta di trascrizione in esame.

Segnalazioni del genere non sono, però, finora pervenute al Ministero delle finanze, che ha avuto per la prima volta conoscenza della situazione attraverso l'interrogazione della signoria vostra onorevole.

Comunque, nel proposito di assicurare il rispetto del termine stabilito dalla disposizione sopraccitata, è stata diramata un'apposita lettera circolare per richiamare gli Uffici del registro alla puntuale osservanza del particolare adempimento.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

17 ottobre 1968

CORRAO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quanti ricorsi di pensioni di guerra vengono decisi in un anno dalla Corte dei conti;

perchè nel ruolo della Corte dei conti vi sono, da diversi anni, oltre 150 posti vacanti di referendari e non si bandiscono i relativi concorsi. (I. s. - 481)

RISPOSTA. — La Corte dei conti, in sede giurisdizionale, annualmente definisce circa 28.000 ricorsi in materia di pensioni di guerra.

I posti attualmente vacanti nella qualifica di referendario della Corte dei conti sono 146.

I concorsi per l'accesso alla predetta qualifica sono stati ogni anno regolarmente indetti in ragione di uno o due volte; tuttavia i posti messi a concorso non sono stati mai integralmente coperti, a causa della serietà della selezione degli aspiranti a tale magistratura.

Il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
GALLI

17 ottobre 1968

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per richiamare la sua attenzione sul caso della signorina Dina Becattini, di Panzano in Chianti (Firenze), il cui padre venne assassinato dai fascisti e da un maresciallo dei carabinieri nel lontano 1921. La Becattini è da anni — iniziò le pratiche fin dal 1953 — in attesa della pensione cui ha diritto e che le sue pessime condizioni di salute, la sua tarda età e la sua indigenza — più volte particolareggiatamente documentate, nonchè attestate dalle autorità competenti — rendono particolarmente urgente.

L'apposita Commissione del Ministero del tesoro, che ha all'esame la pratica (denominata « Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici » e presieduta dal procuratore generale di Corte d'appello, dottor Francesco Felici), dopo aver richiesto due volte, e due volte ottenuto, un supplemento di istruttoria relativo alle stesse questioni, ritardando così notevolmente e inutilmente la decisione, ha ora chiesto, incredibilmente, un terzo supplemento d'istruttoria.

L'interrogante chiede di sapere come il Ministro intenda ovviare a questo inammissibile ritardo, e a tanti altri dello stesso genere, ed eliminare simili tattiche defatigatorie da parte della Pubblica Amministrazione, particolarmente gravi in quanto praticamente frustrano e rendono vane le leggi approvate dal Parlamento, nel momento stesso in cui si concede la pensione alla vedova di Mussolini. (I. s. - 336)

RISPOSTA. — La richiesta dell'assegno vitalizio di benemerenza avanzata dalla signorina Dina Becattini, in relazione alla morte del padre Federigo avvenuta il 23 aprile 1921, ha potuto essere presa in considerazione solo a seguito della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Le precedenti disposizioni contemplavano, infatti, soltanto le persecuzioni di natura politica subite posteriormente al 28 ottobre 1922.

Nel mentre la liquidazione degli assegni di benemerenza rientra nella competenza di questo Ministero — Direzione generale delle pensioni di guerra — l'esame delle domande, com'è noto alla signoria vostra onorevole, è demandato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, ad apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del tesoro.

Per il caso in esame, tale Commissione, nella propria competenza, ha ritenuto necessario richiedere un primo supplemento di istruttoria, relativo alle condizioni subbiettive della richiedente, ed acquisire agli atti anche la copia della sentenza emessa nel procedimento penale a carico del maresciallo dei carabinieri De Leuchi, presente all'uccisione del Becattini.

Poichè spetta alla Commissione il preciso accertamento dei fatti in relazione ai quali concedere o negare i benefici, questa Amministrazione ha provveduto con la massima sollecitudine agli adempimenti necessari. Non appena sarà pervenuto il documento suindicato, richiesto tanto alla Cancelleria del tribunale di Firenze quanto al locale Archivio di Stato, la pratica verrà nuovamente sottoposta alla Commissione per le definitive determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
BERTOLA

17 ottobre 1968

DE MARZI, LIMONI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se non ritengano intervenire con urgenza per abolire la riduzione del servizio merci sulla linea ferroviaria Mantova - Legnago - Montagnana - Este - Monselice, messa in atto nell'estate 1968, che è in contrasto con tutte le direttive programmatiche di incentivazione per risollevare una zona riconosciuta particolarmente depressa e dove gli interventi diretti ed indiretti impegnano con sforzi finanziari lo Stato, ma possono essere scoraggiati e compromessi se le poche infrastrutture esistenti vengono ridotte e minacciate addirittura di abolizione. (I. s. - 470)

RISPOSTA. — Per evidenti motivi di sana politica economica, l'Azienda delle ferrovie dello Stato commisura l'effettuazione e la periodicità dei treni merci, sulle varie linee, all'effettivo volume di traffico interessante le linee stesse, senza trascurare peraltro le fondamentali esigenze dell'utenza.

Ciò posto, per quanto concerne in particolare la linea Mantova-Iegnago-Monselice, nel mese di luglio e nella prima quindicina dell'agosto ultimo scorso, il traffico ha subìto una sensibile flessione scendendo da una media giornaliera di 64 carri (arrivati e partiti complessivamente nelle e dalle varie stazioni della linea stessa) durante la prima quindicina di giugno, ad una media giornaliera di 50 carri nella prima quindicina di luglio.

Di conseguenza, si è reso necessario ridurre, a partire dal 22 luglio, la periodicità dei treni merci che servono la linea in questione trasformandola da giornaliera (esclusi i festivi) a trisettimanale.

E tale provvedimento si è dimostrato giustificato in quanto il traffico è continuato a calare ulteriormente fino ad una media giornaliera di 42 e 38 carri, rispettivamente nella seconda quindicina di luglio e nella prima quindicina di agosto.

Peraltro, dopo il periodo di Ferragosto, si è registrata una ripresa, in conseguenza anche dell'inizio della campagna delle barbabietole, cosicchè, a partire dal 21 agosto ultimo scorso, è stato disposto il ripristino dell'effettuazione giornaliera (sempre con esclusione dei giorni festivi) dei treni merci della linea suindicata.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

18 ottobre 1968

FERMARIELLO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di disagio dei cittadini del comune di Lettere colpiti da indiscriminata quanto assurda tassazione decisa dal commissario prefettizio e se ritengono di dover intervenire per evitare che si aggravi una situazione locale già particolarmente depressa.

L'interrogante chiede, infine, quando — applicando finalmente le disposizioni di legge — verranno convocati i comizi elettorali per dare a Lettere una amministrazione comunale democratica che sia interprete dei bisogni e delle aspirazioni della cittadinanza. (I. s. - 370)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno, precisando che all'epoca dell'insediamento dell'attuale gestione commissariale, avvenuta in data 29 gennaio 1968, il gettito dell'imposta di famiglia nel comune di Lettere ammontava unicamente a lire 1.300.000, evidentemente molto basso in rapporto alla popolazione ufficiale di quel comune, che risulta essere di 4.199 abitanti.

Sono state, infatti, accertate numerose evasioni tra le categorie più abbienti, ivi compresi alcuni amministratori comunali.

Tale situazione era stata già rilevata in occasione di ispezioni di carattere generale disposte dalla Prefettura di Napoli nel comune in parola, sicchè diverse premure erano state da tempo rivolte all'amministrazione ordinaria, a suo temo in carica, per la necessaria opera di verifica e di regolarizzazione da compiersi.

Il commissario prefettizio, subentrato all'amministrazione ordinaria, in seguito alle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri comunali, ha espletato la revisione generale dell'anagrafe tributaria eseguendo i richiesti accertamenti a carico di 600 famiglie, mentre altre 280 sono state escluse perchè risultate titolari di redditi inferiori al minimo imponibile.

Di tali accertamenti ne sono stati finora concordati 510, con un conseguente gettito complessivo dell'imposta in parola di circa lire 4.300.000.

Per quanto concerne la rinnovazione del Consiglio comunale di Lettere, il competente Ministero dell'interno ha comunicato che potranno essere indette le relative ele-

zioni in occasione del prossimo ciclo autunnale di elezioni amministrative.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

17 ottobre 1968

FOLLIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, di fronte alla insostenibile situazione in cui deve svolgersi l'attività del tribunale di Lucera, a seguito della grave riduzione dell'organico dei magistrati e dei funzionari, operata col provvedimento del 31 dicembre 1966 (situazione più volte denunziata da quell'Ordine forense oltre che dalla stampa), non creda di provocare, nei limiti della propria competenza, un adeguato aumento dell'organico stesso onde fissare quanto meno ad otto i magistrati della giudicante, a due quelli della requirente, oltre i dirigenti, ed a dieci i funzionari di cancelleria, e se non voglia, nel frattempo, far sì che vengano coperti i tre posti vacanti della giudicante, l'unico della requirente, quello dell'unico pretore titolare della Pretura e i due della cancelleria. (I. s. - 509)

RISPOSTA. — Si deve, anzitutto, precisare che la revisione degli organici dei magistrati e dei cancellieri attuata, rispettivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e con il decreto ministeriale 8 maggio 1967, non ha riguardato soltanto il tribunale di Lucera, ma tutti gli uffici giudiziari.

Con il citato decreto del Presidente della Repubblica sono state, infatti, modificate le piante organiche dei magistrati addetti alle procure generali presso le corti di appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali ed alle preture. Tali modifiche sono state disposte in forza del provvedimento suaccennato, in attuazione di criteri di ordine generale che hanno caratterizzato la revisione globale degli organici della Magistratura, criteri basati sulla valutazione comparativa tra il numero dei magistrati ed il carico di lavoro di ciascun ufficio, con conseguente eliminazione delle sperequazioni esistenti.

Ad analoghi criteri si è ispirato il decreto ministeriale 8 maggio 1967, per quanto riguarda le modifiche delle piante organiche dei cancellieri e dei segretari nei vari uffici.

Per quanto concerne il tribunale di Lucera, oggetto dell'interrogazione, si fa presente che, in base ai provedimenti suindicati, l'organico è stato ridotto di 4 posti di giudice (da 10 a 6), del posto di presidente di sezione e di 5 posti di cancelliere (da 13 a 8). Un altro posto di cancelliere viene soppresso con provvedimento in corso per contribuire, nell'attuale deficienza del personale di cancelleria, alle esigenze dei tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato, istituiti recentemente.

L'organico della Procura della Repubblica ha subìto una riduzione di un posto di sostituto (da 2 a 1) e di due posti di segretario (da 5 a 3).

Tali riduzioni si sono rese necessarie, applicando i criteri suddetti, per eliminare l'esuberanza del precedente organico rispetto al carico di lavoro, esuberanza che risultò ancor più rilevante a seguito di comparazione con organico e carico di lavoro di altri uffici di analoga importanza.

L'organico attuale, costituito da 7 magistrati e 7 cancellieri per il tribunale e da 2 magistrati e 3 segretari per la Procura, deve ritenersi proporzionato al carico di lavoro e, quindi, non suscettibile di aumento, tenuto conto anche dell'esistenza di numerosi tribunali, i quali, con lo stesso organico, fronteggiano un carico di lavoro anche maggiore di quello di Lucera.

Per quanto riguarda la copertura delle vacanze nell'attuale organico, dei posti di magistrato, si deve far presente che, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi.

Allo stato sono vacanti 3 posti di giudice e l'unico posto di sostituto.

Questo Ministero, nei limiti della sua competenza (articolo 11 della menzionata legge 24 marzo 1958), ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura di due dei posti di giudice vacanti, nonchè del posto di sostituto ed è in attesa delle deliberazioni del Consiglio. Sono note le difficoltà in cui viene sovente a trovarsi il Consiglio superiore riguardo alla copertura dei posti di magistrato vacanti, a causa della deficienza numerica del personale della Magistratura e, proprio per tale situazione di carenza numerica, questo Ministero non ha potuto sinora richiedere la copertura del terzo posto di giudice vacante nel tribunale di Lucera. È stato invece possibile addivenire alla copertura del posto di pretore, vacante in quella pretura, destinandovi, con decreto in corso, il dottor Michele Bonocore, già in servizio alla Procura di Napoli.

Circa i posti vacanti di cancelliere, si comunica che trattasi della sola vacanza del posto di dirigente, che verrà coperto in occasione del conferimento delle promozioni all'ex grado 6°.

Il Ministro di grazia e giustizia
GONELLA

18 ottobre 1968

MANNIRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per rinnovare l'interrogazione già presentata alla Camera il 24 gennaio 1968 (n. 25949), rimasta senza risposta, con la quale si chiedeva quali determinazioni fossero state prese dall'ANAS per la ripresa e l'ultimazione dei lavori iniziati per la sistemazione e l'allargamento della strada Nuoro-Macomer, vitalissima per i collegamenti del capoluogo col resto dell'Isola.

Dal gennaio ad oggi i lavori di detta strada sono ancora rimasti inesplicabilmente sospesi, con ulteriore disagio dei numerosi utenti, data l'intensità del traffico.

Se l'impresa appaltatrice non fosse più in grado di continuare i lavori ed ultimarli, è urgente provvedere, nei modi di legge, alla sua sostituzione. (I. s. - 227)

RISPOSTA. — Negli ultimi mesi del 1968 l'impresa SAIER, appaltatrice dei lavori di adeguamento e sistemazione della strada statale n. 129 « Trasversale Sarda » nel tratto Nuoro-Macomer, abbandonò i lavori ad essa affidati e dimostrò l'impossibilità di condurre a termine i lavori stessi.

Conseguentemente l'ANAS ha autorizzato lo scioglimento del contratto relativo e la chiusura della contabilità dei lavori il cui importo ha comunque superato i 4/5 dell'importo contrattuale.

Attualmente il competente Compartimento della viabilità per la Sardegna sta eseguendo la misurazione dei lavori eseguiti e di quelli rimasti incompiuti. Si prevede che la contabilità dei lavori della « SAIER » succitata possa essere definita entro alcuni mesi, dopo di che potrà provvedersi al completamento dei lavori di sistemazione generale della strada statale n. 129 previa redazione di apposita perizia e mediante nuovo appalto.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

16 ottobre 1968

MANNIRONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di intervenire presso l'ufficio delle imposte di Cagliari al fine di rettificare un'errata applicazione della legge sulla denuncia dei redditi nei confronti degli avvocati e procuratori. Il detto ufficio, infatti, pretende che i professionisti compilino un questionario che contenga la specificazione analitica dei proventi professionali, prescritta soltanto per i redditi commerciali e industriali e per quelli accertati in base a bilancio e non per la classe forense per la quale non è prescritta alcuna compatibilità in quanto non le è stata estesa la disposizione di cui all'articolo 39, lettera *d*), del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

L'ufficio imposte di Cagliari non ha considerato che, in mancanza di apposite scritture e registrazioni, i professionisti non potrebbero rispondere al questionario e che, se fossero comunque obbligati a farlo, fi-

nirebbero, tra l'altro, per violare il segreto professionale al cui rispetto sono rigorosamente tenute per legge. (I. s. - 283)

RISPOSTA. — In ordine a quanto cortesemente rappresentato dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione in oggetto, si premette anzitutto che l'uso dei questionari da parte degli uffici delle imposte dirette per completare ed integrare le notizie e i dati richiesti con il modulo della dichiarazione e per acquisire elementi non risultanti dallo stesso, è consentito dalla norma contenuta nella lettera *a*) dell'articolo 39 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, la quale non prevede alcuna limitazione nei confronti di determinate categorie di contribuenti. Peraltro, la richiesta di dettagliate notizie e di dati non risultanti dalla dichiarazione non è fatta nel solo interesse dell'Amministrazione finanziaria, ma anche a tutela dei diritti del contribuente stesso, al quale è così data la possibilità di dimostrare la veridicità della dichiarazione prodotta.

Avvalendosi della facoltà derivantegli dalla norma sopraccitata, l'ufficio imposte di Cagliari, allo scopo di integrare gli elementi acquisiti attraverso le varie fonti di spoglio e per attuare una più efficace azione di perequazione tributaria, ha ritenuto necessario approfondire, nei confronti di alcuni professionisti — e non di tutta la classe forense della zona — le indagini sull'attività da essi svolta. A tal fine è stato inviato un questionario, modello 5, col quale ogni professionista è stato invitato a produrre l'elenco di tutte le cause trattate nei diversi gradi giudiziari, la distinta degli incarichi ricevuti da enti, istituti di credito, eccetera, con la specifica degli onorari, nonchè, infine, la distinta, soltanto numerica, degli onorari percepiti per transazioni, consigli, consulenze e assistenza per questioni non sottoposte a giudizio.

Non sembra, pertanto, le eccezioni sollevate contro l'operato dell'ufficio abbiano valido fondamento, sia per quanto riguarda la presunta illegittimità delle richieste contenute nel questionario, sia per ciò che concerne la pretesa violazione del segreto professionale.

In proposito, infatti, giova ricordare che la dichiarazione dei redditi deve contenere, ai sensi del primo comma dell'articolo 24 del già citato testo unico delle imposte dirette, l'indicazione specifica degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione della base imponibile. Tale principio fondamentale non può ovviamente non applicarsi anche nei confronti dei redditi professionali prodotti dagli avvocati e procuratori.

La omissione totale e parziale di tali elementi ha indotto, quindi, l'ufficio di Cagliari ad inviare i questionari onde acquisire i dati utili per una più efficace ed obiettiva azione di controllo delle dichiarazioni prodotte da alcuni professionisti legali, con riferimento all'attività da essi svolta sia in loco — desumibili anche attraverso le consuete rilevazioni presso gli uffici giudiziari — sia in altri centri non compresi nella circoscrizione dell'ufficio medesimo.

Per quanto riguarda, poi, la formulazione delle richieste contenute nei questionari, in relazione ad una possibile violazione del segreto professionale, occorre chiarire che l'ufficio non ha chiesto di conoscere l'oggetto delle singole vertenze, ma si è limitato a richiedere l'elenco delle cause trattate e la distinta degli incarichi, dati questi di cui è possibile prendere legittimamente cognizione anche attraverso lo spoglio degli atti in possesso dei competenti uffici giudiziari ed attraverso il controllo dei registri dei compensi a terzi, senza per questo incorrere in violazione del segreto prefessionale. Quanto, infine, alla distinta, peraltro richiesta in forma numerica, degli onorari percepiti per transazioni, consigli, eccetera, valgono i chiarimenti anzidetti, non avendo l'ufficio chiesto di conoscere l'oggetto del provvedimento di volontaria giurisdizione.

Il Ministro delle finanze
FERRARI - AGGRADI

17 ottobre 1968

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica concernente la realizzazione, a norma della legge 2 aprile 1968, n. 503, del Parco nazionale della Calabria, che sarà elemento di estremo interesse economico, agricolo, turistico e di conservazione del suolo dell'intera regione. Nel contempo, l'interrogante sollecita:

a) l'urgente costituzione del Comitato previsto dall'articolo 9 della citata legge;

b) l'inclusione tra le zone del Parco dei magnifici boschi delle Serre;

c) l'adozione dei provvedimenti legali previsti dalle vigenti norme per la designazione dei molti componenti del Comitato sopramenzionato. (I. s. - 400)

RISPOSTA. — Il Ministero, subito dopo l'emanazione della legge 2 aprile 1968, numero 503, sull'istituzione del Parco nazionale della Calabria, ha avviato gli atti per la costituzione del Comitato di cui allo articolo 9 della legge stessa, chiedendo, in particolare, agli enti e agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti.

Attualmente, il Ministero è in attesa delle designazioni dei rappresentanti del Comitato regionale per la programmazione economica e dei Consigli provinciali, i quali, peraltro, sono stati già ripetutamente, ed anche di recente, sollecitati.

Non appena saranno pervenute anche queste ultime designazioni, si procederà all'emissione del provvedimento di nomina del Comitato, nonchè alla convocazione di tale organo.

Per quanto concerne l'auspicata inclusione, nel territorio del Parco, di altri terreni in aggiunta a quelli dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o che all'Azienda stessa perverranno successivamente, si precisa che la determinazione delle zone del Parco è strettamente collegata alla costituzione del predetto Comitato, dovendo essa effettuarsi, come è ben noto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emanato, tra l'altro, su proposta del Comitato medesimo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

19 ottobre 1968

PALAZZESCHI, FABIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della esasperante lentezza con cui procedono gli uffici incaricati della liquidazione dei miglioramenti ed arretrati relativi alla legge n. 85 del 5 febbraio 1968 per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asili e scuole parificate, nonchè del profondo, giustificato malcontento e delle proteste inviate per iscritto e a mezzo delegazioni presso gli uffici incaricati e la direzione generale della CPDEL da parte dei pensionati interessati.

Gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza che cosa intenda fare il Ministro affinchè tutti gli aventi diritto (sia in relazione alla citata legge n. 85 del 5 febbraio 1968, sia in relazione alla liquidazione dei numerosi casi particolari relativi ai conteggi complessi), tenendo conto anche del loro stato di bisogno vengano sollecitamente soddisfatti nelle loro spettanze (I. s. - 554)

RISPOSTA. — Com'è noto alla signoria vostra onorevole, la legge 5 febbraio 1968, n. 85, non comporta un aumento percentuale delle pensioni in godimento agli ex dipendenti degli enti locali, ma stabilisce il passaggio dal vecchio sistema di determinazione della pensione, basato sulla capitalizzazione dei contributi, a quello vigente per gli impiegati dello Stato, basato sull'ultima retribuzione annua pensionabile.

Poichè l'attuazione della legge citata interessa circa 112.000 pensionati ed ha richiesto il completo riesame delle singole posizioni, è stato predisposto un organico piano di lavoro che, abbinato all'impiego del sistema meccanografico, ha consentito di dare un notevole impulso alla riliquidazione delle partite di pensione. Infatti, in

un tempo relativamente breve, sono state esaminate e definite ben oltre centomila partite con un residuo di poche migliaia che si prevede possano essere definite entro il corrente anno.

Considerato quanto sopra e tenuto presente che ai tempi tecnici necessari per le operazioni degli uffici amministrativi vanno aggiunti quelli occorrenti per le operazioni di controllo e di legittimità rientranti nella competenza degli uffici di ragioneria e della Corte dei conti, nonchè per l'ammissione a pagamento delle nuove pensioni da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro, si ritiene di poter affermare che l'Amministrazione ha applicato la legge n. 85 con tutto l'impegno e la sollecitudine possibili.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

18 ottobre 1968